



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARILLA'

Seduta del 25/05/2021

## FATTO

Il cliente espone nel ricorso quanto segue:

- di aver sottoscritto nell'aprile 2009 un contratto di mutuo fondiario trentennale per l'importo capitale di € 135.000,00, indicizzato al franco svizzero;
- in vista di una surroga, chiedeva il conteggio estintivo ed in quella sede la banca gli addebitava consistenti somme a titolo di rivalutazione del capitale, evidentemente in applicazione dell'art. 7 del contratto di mutuo;
- presentava reclamo nel febbraio 2021, non accolto dall'Intermediario;
- una parte della giurisprudenza di merito e la costante giurisprudenza dell'ABF sostengono la nullità delle clausole che prevedono l'indicizzazione al franco svizzero, in quanto si pongono in contrasto con le regole di trasparenza, correttezza ed equità previste dalla disciplina dei contratti dei consumatori, dal diritto bancario, dalla normativa comunitaria e dalla giurisprudenza sia nazionale che comunitaria; ciò in quanto non espongono in maniera chiara e trasparente, per il consumatore medio, il funzionamento concreto del meccanismo di doppia conversione;
- la banca, consapevole della criticità, in corso di rapporto inviava al Cliente diverse comunicazioni esplicative del meccanismo di indicizzazione;



- il capitale da restituire deve quindi essere pari alla differenza fra il capitale residuo e quanto già rimborsato, senza applicazione del meccanismo della doppia conversione.

L'intermediario, costituitosi, controdeduce come segue:

- il contratto di mutuo è stato estinto in data 12.11.2020;
- la particolarità del prodotto offerto al Cliente sta nel fatto che, al fine di erogare il mutuo ai clienti, la banca ha dovuto procurarsi, al tasso di cambio in essere al tempo della stipula, l'equivalente in Franchi Svizzeri dell'importo corrispondente al capitale preso a prestito che, di conseguenza, in caso di estinzione anticipata, dovrà necessariamente essere restituito, convertendone in Euro la parte residua al tasso di cambio vigente al momento dell'estinzione;
- nel conteggio di surroga emesso il 5.11.2020, la somma riportata altro non è se non la differenza fra il valore del capitale da restituire secondo il piano di ammortamento originariamente convenuto e il valore in Euro dello stesso capitale al momento della estinzione;
- che da ciò consegue che, attesa l'indicizzazione del capitale al Franco Svizzero, qualora il tasso di cambio vigente al momento dell'estinzione sia sfavorevole rispetto al "tasso di cambio convenzionale" contrattualmente pattuito al momento della stipula (cioè nel caso in cui il Franco Svizzero si sia nel frattempo apprezzato sull'Euro), l'equivalente in Euro del capitale residuo da rimborsare sarà maggiore dell'equivalente in Euro previsto dal piano di ammortamento (come è concretamente avvenuto nel caso che ci occupa). Analogamente, ed in modo del tutto speculare, qualora il tasso di cambio vigente al momento della conversione sia favorevole rispetto al "tasso di cambio convenzionale" pattuito al momento di erogazione del capitale (qualora cioè l'Euro si sia apprezzato sul Franco Svizzero), l'equivalente in Euro del capitale residuo da rimborsare sarà invece inferiore all'equivalente in Euro previsto dal piano di ammortamento;
- che la contestazione del Cliente nasce soltanto dal fatto che nel caso concreto l'applicazione del meccanismo di indicizzazione ha prodotto effetti a lui sfavorevoli;
- che, quanto alla contestata opacità informativa, il cliente apprendeva la natura di mutuo indicizzato a valuta estera non solo dalle illustrazioni che hanno preceduto la stipula e dalle clausole contrattuali stesse, ma anche dalle comunicazioni riepilogative inviate, che riportavano le principali caratteristiche del mutuo, con particolare riferimento ai meccanismi di rivalutazione in caso di estinzione anticipata (cfr. All. nn. 6 e 7 alle ctd);
- che anche la Giurisprudenza di merito appare pacificamente concorde sulla piena comprensibilità delle clausole contrattuali inserite nell'art. 7 anche ad opera di soggetti non professionisti (richiama numerose decisioni cui si rinvia, cfr. All. i da n. 9 a n. 11 alle ctd);
- anche il Collegio di Milano ha ritenuto legittimo il meccanismo contrattuale contestato;
- non possono essere riconosciute le spese legali per costante orientamento dell'Arbitro e perché non documentate.

Con successiva nota, il cliente afferma che l'orientamento dell'ABF è sostanzialmente unanime nel senso favorevole al ricorrente, tranne pochi isolati casi. Il ricorrente chiede di accertare e dichiarare la nullità della clausola n. 7 del contratto di mutuo, in quanto redatta in modo non chiaro e comprensibile; per l'effetto dichiarare la natura indebita del pagamento di € 39.729,23 effettuato dal ricorrente nei confronti dell'intermediario; disporre il ricalcolo del capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire senza praticare la doppia conversione prevista dalla clausola contrattuale dichiarata nulla; condannare



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

l'intermediario alla refusione di tutte le spese inerenti al presente procedimento, considerata anche la serialità dell'oggetto del ricorso.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

## DIRITTO

La controversia in esame ha ad oggetto le modalità di calcolo contrattualmente previste per la determinazione del capitale residuo da rimborsare, come indicato nei conteggi di anticipata estinzione, di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri stipulato con l'Intermediario il 16 aprile 2009 (cfr. All. n. 2A e 2B al ricorso).

In particolare, sulla scorta dei vizi rilevati nel contratto in questione (opacità e disuguaglianza informativa), il cliente chiede la nullità del meccanismo della doppia conversione e quindi che l'Intermediario ricalcoli il capitale residuo, con le conseguenti restituzioni.

Il mutuo risulta essere stato integralmente rimborsato dal Cliente, in due soluzioni (cfr. ricorso e CTD), sulla base dei conteggi estintivi dell'ottobre 2020 e del novembre 2020, cui conseguiva estinzione totale (surroga passiva).

Il Cliente chiede che venga accertata la nullità dell'art. 7 del contratto che disciplina il meccanismo di rivalutazione in caso di estinzione anticipata, affermando la difficoltà di interpretazione della clausola contrattuale. Pertanto, chiede che l'Intermediario formuli un nuovo conteggio estintivo, senza il meccanismo di duplice conversione di cui all'art. 7 del contratto, per l'ipotesi di estinzione anticipata. Il successivo art. 7-bis del contratto riguarda la conversione del tasso riferito al franco svizzero e descrive il procedimento da seguire per calcolare il capitale da rimborsare. Al fine di calcolare il capitale residuo in caso di estinzione anticipata le due disposizioni sopra citate vanno pertanto lette in combinato disposto. A fronte della circostanza che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al "tasso di cambio convenzionale" e l'importo così ottenuto sia poi riconvertito in Euro al tasso di cambio corrente, non vengono espone le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all'altra (e viceversa). Al contrario, l'operazione, implicando un elevato tecnicismo (Cass. 29 maggio 2012, n. 8548), avrebbe richiesto che venisse esposto *"in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera"*, nonché *"il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo"*. Pronunciandosi su clausole del medesimo tenore, i Collegi ABF (di recente cfr. Collegio Milano, dec. n. 3109/2020), con orientamento consolidato, ne hanno sancito la nullità sul rilievo che il meccanismo c.d. "di doppia conversione", enunciato in contratto in modo equivoco e fuorviante, contravviene alle regole di trasparenza, correttezza ed equità che presiedono allo svolgimento del rapporto tra professionisti e consumatori, in evidente contrasto con la disciplina prevista dalla Direttiva 93/13/CEE, recepita nell'ordinamento nazionale con il Codice del Consumo. Secondo l'insegnamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ribadito a più riprese dalla Corte di Cassazione (Cass. 8 agosto 2011, n. 17351), dalla violazione del principio di trasparenza di cui all'art. 4, paragrafo 2 della direttiva appena citata discende la valutazione in termini di abusività della clausola, suscettibile pertanto di essere dichiarata ex officio nulla, ai sensi dell'art. 36 cod. cons. (CGUE 30 aprile 2014, C-26/13).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Alla luce del quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali appena richiamati, il Collegio di Coordinamento ha ulteriormente chiarito che la nullità in parola, atteggiandosi come nullità necessariamente parziale, non travolge l'intero contratto ma impone l'applicazione *“della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio”* (Coll. Coord. n. 5866/15). Con la conseguenza che l'intermediario dovrà calcolare il capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote già restituite senza praticare la duplice conversione indicata dall'art. 7, come confermato di recente anche dalla giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 16 novembre 2015).

Si segnala, inoltre, che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è espressa sulla nullità della clausola relativa all'estinzione anticipata del contratto – vedi Provvedimento n. 27214 pubblicato sul Bollettino n. 26 del 9 luglio 2018, deliberando tra l'altro, la vessatorietà delle clausole di cui agli artt. 7 e 7bis del Contratto di mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero con tasso Libor perché contrarie all'art. 35, comma 1, del Codice del Consumo. In proposito si evidenzia che esse sono identiche a quelle del contratto oggetto della presente controversia.

In particolare, secondo l'Autorità garante, la clausola non espone in modo comprensibile il meccanismo di doppia conversione, motivo per cui il consumatore non è in grado di conoscere le conseguenze economiche delle proprie scelte e di agire con prudenza e piena cognizione di causa.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, rilevata la nullità delle clausole contestate, dispone che l'intermediario provveda al ricalcolo del capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata, senza praticare la duplice conversione monetaria e a rimborsare l'eventuale differenza già corrisposta dal ricorrente.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA